

PREMESSA

L'associazione "SalviAMO Cavallerizza" nasce come strumento di supporto legale all'Assemblea Cavallerizza 14:45 e alla cittadinanza attiva e avrà i seguenti scopi:

- Sviluppo di azioni legali.
- Raccolta fondi per la tutela del bene architettonico.
- Dare la possibilità ai cittadini di sostenere formalmente le iniziative a tutela della Cavallerizza Reale.

Contrastare il processo di spartizione tra pubblico e privato, compiere alcune attività di rilievo architettonico dei luoghi per attestarne lo stato e a raccogliere le firme di molti cittadini che intendono supportare la Cavallerizza, dando a quest'ultime un valore in campo giuridico, questi sono gli obiettivi di questa associazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE "SalviAMO Cavallerizza"

Art. 1- Denominazione e sede legale

E' costituita a tempo indeterminato un'Associazione di promozione sociale denominata "**SalviAMO Cavallerizza**" - Associazione di promozione sociale" con sede in Torino, via verdi 9, interno cortile.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ha carattere democratico e di promozione sociale, svolge attività di utilità sociale a favore degli/delle associati/e e di terzi, opera in ambito nazionale e internazionale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

1. Il sostegno alle attività, istanze, rivendicazioni, azioni dell'Assemblea Cavallerizza 1445 e della cittadinanza attiva per la tutela, la conservazione e la libera fruizione del complesso della Cavallerizza Reale, patrimonio della città e dell'umanità, affinché questo sia rimosso dal programma di cartolarizzazione e la proprietà rimanga pubblica, affinché sia sempre un luogo aperto ed accessibile a tutti i cittadini e la destinazione degli immobili sia legata ad una funzione pubblica, culturale e ad una fruizione collettiva, affinché ne sia conservata e potenziata la valenza socio-culturale e la natura di luogo di aggregazione, e il suo futuro venga deciso insieme ai cittadini attraverso processi partecipativi.

In particolare:

- a) la predisposizione di azioni formali per la salvaguardia della Cavallerizza Reale quale bene comune di interesse storico, architettonico e culturale (a puro titolo esemplificativo: lettere, raccolta firme e petizioni, ricorsi giurisdizionali, richieste atti, segnalazioni);
- b) la raccolta di fondi per la tutela, conservazione del complesso architettonico;
- c) dare la possibilità ai cittadini di sostenere formalmente le iniziative a tutela della Cavallerizza Reale.

2. La salvaguardia e la conservazione del patrimonio pubblico di interesse architettonico, ambientale, storico, paesaggistico, culturale, materiale e immateriale al fine di garantire la libera fruizione da parte di chi ne abbia interesse e la promozione del valore di bene comune; della diffusione della cultura e delle arti, della creazione di spazi di liberazione e socialità.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità, sopraindicate potrà esercitare, a puro titolo di esempio, le seguenti attività:

1. inviare lettere ad enti nazionali e internazionali, avviare raccolte firme per petizioni, referendum, mozioni etc., consultazioni cittadine tramite feedback, petizioni online e/o sottoscrizioni etc., costituirsi in giudizio, inviare denunce, segnalazioni etc.;
2. avviare campagne di comunicazione, creare e amministrare blog, forum, siti internet e ogni altro strumento di comunicazione;
3. realizzare, produrre e diffondere materiali informativi e divulgativi sia cartacei sia

multimediali o su qualsiasi supporto e con qualsiasi strumento possa rivelarsi utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

4. raccogliere fondi mediante attività di autofinanziamento, sottoscrizioni pubbliche e private, richieste di finanziamenti a enti privati e pubblici;
5. editare o pubblicare per conto proprio o di terzi opere, ricerche, studi, libri e riviste nei settori in cui opera l'Associazione;
6. instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguono simili finalità per lo scambio di esperienze e il sostegno reciproco;
7. organizzare occasioni di consultazione della cittadinanza, manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti di carattere culturale, sociale e politico, proiezioni e quant'altro sia conforme all'oggetto sociale;
8. senza perseguire scopi di lucro, ricevere offerte libere dai socie e dai soci o da terzi la produzione ottenuta dalle attività realizzate per soddisfare le esigenze dei soci e delle socie (..) e svolgere, in maniera ausiliaria e sussidiaria, attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, compresa la somministrazione di cibi e bevande a favore dei/delle soci/e, o di terzi, comunque finalizzate al raggiungimento dei propri scopi.
9. Le attività di ricerca e di studio, anche a carattere professionale, sono svolte a qualsiasi titolo in forma volontaria dai soci dell'Associazione per la salvaguardia e conservazione della Cavallerizza Reale e sono effettuate a titolo gratuito; la documentazione prodotta viene conferita al patrimonio dell'Associazione di cui all'art. 18 e può essere utilizzata previa la dichiarazione di liberatoria da parte degli autori.
10. Le attività progettuali e di ricerca che richiedano una specializzazione in materia di salvaguardia e conservazione di beni tutelati, finalizzate al restauro e all'utilizzo pubblico della Cavallerizza Reale possono essere assegnati a professionisti abilitati non aderenti all'Associazione previa la redazione di idoneo bando e l'acquisizione di almeno tre idonei preventivi; il Comitato Organizzativo assume la determinazione di effettuare tali attività, previa comunicazione all'Assemblea dei soci nella prima riunione utile successiva della stessa.

Art. 3. Soci e socie

Tutti/e i/le soci/e hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione ed alle Assemblee, con diritto di voto.

Le persone che desiderano diventare Soci/e devono presentare domanda su un apposito modulo, che sarà predisposto dal Comitato organizzativo. Con la presentazione della domanda l'aspirante Socio/e si impegna ad ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La presentazione della domanda dà immediatamente diritto a partecipare alle attività dell'Associazione ed alle Assemblee in qualità di uditori/tricci; la partecipazione alle Assemblee con diritto di voto è subordinata alla accettazione dei/delle nuovi/e Soci/e da parte dell'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci. I soci e le socie per essere candidabili come membri del comitato organizzativo e/o delegati e/o vicedelegati e /o tesoreri e/o vicetesorieri (tutte le cariche previste dallo statuto) devono essere in regola con il versamento della quota associativa.

Art 4. Diritti e doveri delle socie e dei soci

Tutte/i le socie e i soci godono di eguali diritti e li esercitano secondo i principi democratici e partecipativi che regolano l'Associazione.

Il versamento della quota d'iscrizione - presupposto obbligatorio per acquisire la qualità di soci - e di eventuali sottoscrizioni non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte poiché nominali.

E' comunque facolta degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Che verranno considerate quali donazioni, atti di liberalita verso l'associazione, senza tuttavia che cio comporti per loro vantaggi rispetto agli altri associati.

Art 5. Durata e cessazione della qualità di socia e socio

La durata dell'adesione e rinnovabile, mediante il pagamento della quota associativa, di anno in anno, fatti salvi i casi di recesso e di decadenza.

La decadenza dei/delle Soci/e avviene:

a) con delibera dell'Assemblea per quei/quelle Soci/e che contravvengono ai principi ispiratori dello Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

b) L'esclusione e deliberata dall'Assemblea con voto palese e motivato, previa acquisizione delle giustificazioni acquisite in forma scritta o con l'audizione degli interessati.

Contro il provvedimento e ammesso il ricorso al giudice ordinario.

I/Le Soci/e possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale dell'associazione con destinatario il comitato organizzativo e/o alternativamente tramite invio di posta elettronica certificata, a far data dal ricevimento della lettera stessa.

Nessun diritto può essere vantato dai/dalle Soci/e receduti/e o decaduti/e.

I tutti i casi di cui ai commi precedenti la quota d'iscrizione non verrà restituita, neppure parzialmente. Il/la Socio/a verrà dichiarato/a decaduto/a; la quota associativa non e cedibile ne trasmissibile e non e rivalutabile.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea delle socie e dei soci

il Comitato organizzativo

i Gruppi di lavoro

Il/la Delegato

I/le Tesorieri/e

Art. 7 – Assemblea delle Socie e dei Soci

L'Assemblea delle Socie e dei Soci viene convocata dal Comitato organizzativo con avviso affisso nella sede sociale per dieci giorni consecutivi prima della data stabilita per l'adunanza e/o con avviso da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza al domicilio fisico e/o elettronico comunicato per iscritto delle Socie e dei Soci all'atto dell'iscrizione o successivamente, con qualsiasi mezzo (lettera raccomandata, fax, e-mail od altro) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Può essere prevista una data di seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.

I/Le Soci/e possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare solo da un altro/a Socio/a.

Ciascun/a Socio/a non può essere portatrice/portatore di più di una delega.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale e sono a disposizione delle Socie e dei Soci, le quali/i quali hanno facoltà di chiederne copia. Le deliberazioni dell'Assemblea delle Socie e dei Soci non potranno essere in contrapposizione con le istanze, rivendicazioni azioni dell'Assemblea Cavallerizza 1445 in particolare le deliberazioni dovranno essere conformi e coerenti con i principi costitutivi della sopracitata Assemblea.

Art. 8 – Convocazione e costituzione delle Assemblee delle socie e dei soci

L'Assemblea delle Socie e dei Soci puo essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea delle Socie e dei Soci ordinaria deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- quando ne fa espressa richiesta almeno un terzo delle Socie e dei Soci;
- in qualunque caso anche uno/a solo/a dei/delle componenti del Comitato organizzativo lo ritenga necessario.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria delle Socie e dei Soci per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel piu ampio termine di sei mesi.

L'Assemblea straordinaria delle Socie e dei Soci puo essere convocata dal Comitato organizzativo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo delle Socie e dei Soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e valida in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei/delle Soci/e ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/delle Soci/e presenti o rappresentate.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea delle Socie e dei Soci si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate tutti i/le Soci/e aventi diritto di voto ed i componenti del Comitato organizzativo, i/le Delegati/e e i/le Tesori/ere se assenti abbiano dichiarato per iscritto di essere informate di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea delle Socie e dei Soci e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' facoltà del Comitato organizzativo convocare l'Assemblea delle Socie e dei Soci anche in un luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

Art. 9 – Assemblea ordinaria delle socie e dei soci

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) nomina le/i componenti/i del Comitato organizzativo,
- d) delibera la sostituzione delle componenti del Comitato organizzativo, dei/delle delegati/e e dei /delle Tesorieri/e, che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- e) delibera sull'ammissione di nuovi Soci/e;
- f) delibera sulla decadenza dei/ delle soci/e nel caso previsto dal precedente articolo 3 lettera b);
- g) approva il Regolamento relativo alla gestione interna ed ogni altro eventuale Regolamento che possa rendersi necessario per il raggiungimento degli scopi sociali ed il buon funzionamento dell'Associazione.
- h) stabilisce l'ammontare della quota associativa per ogni esercizio e stabilisce i termini per il suo versamento;

Le delibere sono valide con il consenso della maggioranza dei Soci/e presenti o rappresentate.

Art. 10 – Assemblea straordinaria delle Socie e dei Soci

L'Assemblea straordinaria delle Socie e dei Soci:

- a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto;
- b) delibera lo scioglimento o la liquidazione della Associazione.

Le delibere sono valide con il voto favorevole dei tre quinti (sessanta per cento) dei Soci/e presenti o rappresentati.

Art. 11 – Comitato organizzativo

Il Comitato organizzativo è composto da un minimo di sei ad un massimo di quattordici Soci/e eletti/e dall'Assemblea ordinaria delle Socie e dei Soci.

I/le componenti del Comitato organizzativo durano in carica un anno, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite; può essere previsto un rimborso spese.

Il Comitato organizzativo svolge le seguenti attività:

- a) cura l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
- b) convoca l'Assemblea delle Socie e dei Soci;
- c) delibera sulla decadenza dei Soci/e che non versino la quota annuale entro i termini stabiliti dal Comitato organizzativo stesso;
- d) nomina il/la delegato/a e i/le tesorieri/e
- e) elabora il rendiconto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- f) il Comitato organizzativo attua le proposte dei gruppi di lavoro, salvo che sussista una delle seguenti ipotesi:

siano in contrasto con i principi dell'Associazione indicati nel presente Statuto; determinino una responsabilità penale o amministrativa in capo ai singoli membri del Comitato organizzativo, ovvero possano causare un danno all'Associazione ingiustificato per il fine prefissato.

Nei casi di cui ai commi che precedono il Comitato organizzativo convoca al più presto, e comunque, non oltre 7 giorni, tutti i gruppi di lavoro e richiede sia riformulata la proposta. Nel caso in cui nuovamente la proposta non sia nuovamente conforme il comitato convoca, non oltre 7 giorni, l'assemblea straordinaria.

g) può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi dell'Associazione necessari ad attuare le proposte dei gruppi di lavoro, fatta eccezione per quelli che a norma di legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea delle Socie e dei Soci;

h) sentita l'assemblea, può deliberare l'adesione ad altre associazioni, comitati ecc. la cui azione concorra al perseguimento delle finalità statutarie,

i) può agire in giudizio sia civile, sia penale, sia amministrativo oltre che per tutelare gli eventuali diritti lesi dell'Associazione stessa, ogni qualvolta ritenga che la lesione dei diritti altrui comprometta anche i diritti e le finalità dell'Associazione

j) è incaricato di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, le eventuali controversie riguardanti l'Associazione che possano insorgere tra i Soci/e;

k) ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio cittadino nonché l'istituzione e la soppressione di succursali, agenzie ed uffici.

l) Le deliberazioni del comitato organizzativo non potranno essere in contrapposizione con le istanze, rivendicazioni, azioni dell'Assemblea Cavallerizza 1445

Art. 12 – Convocazione del Comitato organizzativo

Il Comitato organizzativo viene convocato dal/dalla Delegato/a o su richiesta di almeno due componenti del Comitato stesso; le convocazioni devono essere inviate almeno tre giorni prima della seduta.

La riunione del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei componenti eletti/e.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevalgono i voti dei/delle Delegati/e.

Il Comitato organizzativo è comunque validamente costituito quando siano presenti tutte i/le

Soci/e che ne fanno parte, anche se non sono rispettate le modalità di convocazione sopra esposte.

Art 13. Elezione comitato organizzativo

Può votare l'elezione dei membri del Comitato organizzativo qualunque socia o socio che sia iscritto all'Associazione alla data di indizione dell'Assemblea delle Socie e dei Soci. Può essere eletto quale membro del Comitato organizzativo qualunque socia o socio sia iscritto all'Associazione alla data di indizione dell'Assemblea delle socie e dei soci e che abbia inviato la sua candidatura almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima convocazione dell'Assemblea delle Socie e dei Soci e che abbia versato la quota associativa annuale.

La domanda di candidatura al Comitato organizzativo deve contenere, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae dell'interessato, una descrizione di quanto svolto in favore dell'Associazione e delle proprie proposte in un documento di massimo 1000 caratteri, nonché una foto tessera e l'autorizzazione a rendere pubbliche tali informazioni; tale domanda deve pervenire al Comitato organizzativo

A seguito delle candidature di cui ai commi che precedono, viene formata un'unica lista elettorale nella quale vengono riportati i nominativi di candidati, il luogo e la data di nascita, nonché il ruolo rivestito all'interno dell'Associazione, in ordine casuale (per estrazione) o alfabetico.

Ciascuna socia o socio che goda del diritto di elettorato attivo sulla base del presente statuto, durante l'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci può formalizzare sino a 5 preferenze tra i soggetti indicati nella lista elettorale.

Tra i candidati indicati con le modalità di cui al capoverso che precede vengono individuate le venti persone che abbiano ottenuto più preferenze, ma non meno di tre; in caso di parità di preferenze può essere derogato il numero massimo di membri. I soggetti individuati con tali modalità si riuniscono, nel più breve termine possibile, ma non oltre quindici giorni, al fine di scegliere tra di loro membri del Comitato organizzativo nel numero massimo di nove.

Art 14. I gruppi di lavoro

I gruppi saranno:

Gruppo Azioni Legali

Gruppo Tutela Architettónica e ambientale

Gruppo Raccolta feedback

I gruppi di lavoro sono l'organo in cui si esplica la partecipazione attiva delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione. I gruppi di lavoro si formano secondo gli obiettivi individuati nello statuto.

Ogni socia e socio può liberamente partecipare ad uno o più gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro possono avvalersi di collaboratori esterni.

I gruppi decidono al loro interno le regole per il loro funzionamento, la frequenza delle convocazioni delle riunioni, la distribuzione degli incarichi tra i membri e possono articolarsi in sottogruppi.

Ogni gruppo è coordinato da almeno una socia o un socio che vi aderiscano, individuati dai suoi membri.

Art. 15 – Il/la Delegato/a e il/la vicedelegato/a, il/la Tesoriere/a e il/la vice tesoriere/a fanno parte del Comitato organizzativo.

Le loro cariche sono gratuite; può essere previsto un rimborso spese.

Art. 16 – Delegato/a

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, può rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale dell'Associazione avanti ad altri organismi giurisdizionali e amministrativi, rispondono dei fatti amministrativi compiuti in

nome e per conto dell'Associazione. Tra i membri del comitato organizzativo si elegge un/una vice – delegato/a che agisce in assenza e/o a sostegno delle attività del/dalla delegato/a.

Art. 17 Tesoriere

Con firma disgiunta, per un ammontare massimo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) il/la tesoriere/a e il/la vice tesoriere/a, curano la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione, curano la tenuta dei libri cassa e tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidato loro, curano la verbalizzazione dell'Assemblea delle socie e dei soci e delle riunioni del Comitato organizzativo. I/Le Tesorieri/e hanno facoltà con firme libere disgiunte sia l'una dall'altra sia da quelle delle Delegate, di aprire conti bancari, di incassare assegni, di emettere assegni, vaglia,

cambiali, tratte o altri mezzi di pagamento per un ammontare massimo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione, con facoltà di rilasciare liberatorie quietanze con la loro firma disgiunta ad Enti pubblici e privati. Tra i membri del comitato organizzativo si elegge un/una vice – tesoriere/a.

Tutte le operazioni contabili passive per un ammontare superiore a Euro 501,00 (cinquecentouno/00) sono validamente effettuate esclusivamente con firme congiunte del/la *Tesoriere/a, del/la Delegato/ta o del/la Vice Delegato/ta.*

Art. 18 – Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi dei Soci/e;
- b) eredita, donazioni e legati;
- c) eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- d) eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai/alle Soci/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, professionale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci/e e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – Rendiconto

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio i/le tesorieri/e procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Associazione vengono depositati presso la sede sociale; i/le Soci/e hanno facoltà di consultarli e chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Il rendiconto consuntivo redatto dai/dalle tesorieri/e sarà tenuto a disposizione dei/delle Soci/e, presso i locali della sede, per dieci giorni consecutivi prima dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione in modo che i/le Soci/e possano prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria delle socie e dei soci secondo le modalità di cui agli articolo 10, la quale provvederà alla nomina di una Liquidatore, scelta preferibilmente tra i/le Soci/e.

Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente affine per finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa disposizione imposta dalla legge stessa.

Art. 21 -

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.

Art. 22

Entro 6 mesi dalla costituzione della presente associazione l'assemblea straordinaria dovrà approvare o modificare lo statuto dell'associazione, in caso contrario dovrà deliberare lo scioglimento della stessa.